REGOLAMENTO (CE) N. 1494/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2007

che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (¹), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 842/2006 è stata valutata l'opportunità di includere ulteriori informazioni rilevanti per la tutela dell'ambiente nelle etichette dei prodotti e delle apparecchiature di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
- (2) I requisiti di etichettatura tengono conto dei sistemi di etichettatura utilizzati attualmente nella Comunità per i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, compresi i sistemi di etichettatura stabiliti da norme di settore.
- (3) Per esigenze di chiarezza, è opportuno fissare la formulazione esatta delle informazioni da indicare sulle etichette. Gli Stati membri devono potere decidere in merito all'utilizzazione della loro lingua sulle etichette.
- (4) Ulteriori informazioni che segnalano se i prodotti e le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe di calore rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono stati isolati con schiuma insufflata mediante gas fluorurati ad effetto serra devono essere incluse nell'etichetta in modo da facilitare il potenziale recupero dei gas dalle schiume.
- (5) Nei casi in cui i gas fluorurati ad effetto serra sono aggiunti al prodotto o all'apparecchiatura al di fuori degli impianti di fabbricazione, l'etichetta deve indicare il quantitativo totale di gas fluorurati ad effetto serra contenuto nel prodotto o nell'apparecchiatura.
- (6) Occorre che l'etichetta venga concepita in modo da essere chiaramente leggibile e da rimanere saldamente attaccata al prodotto o all'apparecchiatura per tutto il periodo in cui il prodotto o l'apparecchiatura contiene gas fluorurati ad effetto serra.
- (1) GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

- Occorre che l'etichetta venga apposta in modo da essere visibile ai tecnici incaricati dell'installazione e della manutenzione.
- (8) Per i prodotti e le apparecchiature di condizionamento d'aria e le pompe di calore, l'etichetta deve essere posizionata in maniera da tener conto del profilo tecnico del prodotto o dell'apparecchiatura.
- (9) La possibilità di includere nelle etichette ulteriori informazioni rilevanti per la tutela dell'ambiente costringe i fabbricanti a procedere ai necessari adeguamenti delle etichette; occorre pertanto prevedere un adeguato periodo di tempo per l'entrata in vigore del presente regolamento.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la forma delle etichette da utilizzare e i requisiti di etichettatura ulteriori applicabili ai tipi di prodotti e di apparecchiature di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006.

Articolo 2

Requisiti di etichettatura

- 1. I prodotti e le apparecchiature che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono contrassegnati da un'etichetta contenente le informazioni seguenti:
- a) la menzione «Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto»;
- b) le abbreviazioni delle denominazioni chimiche dei gas fluorurati ad effetto serra contenuti o destinati a essere contenuti nell'apparecchiatura conformemente alla nomenclatura accettata dall'industria per l'apparecchiatura o la sostanza;

⁽²⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).